



**COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO**  
**Provincia di Pisa**

**SETTORE N.3 U.O. 3 SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE -  
ANTICORRUZIONE**

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO E \_\_\_\_\_  
RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO AI SERVIZI AFFERENTI  
ALL'U.O.3 SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE - ANTICORRUZIONE DEL COMUNE  
DI SANTA CROCE SULL'ARNO**

L'anno duemilaventitre (2023), nel giorno \_\_ e nel mese di \_\_\_, presso il Palazzo Comunale ( *oppure* nel giorno e nel mese, in cui viene apposta l'ultima firma da parte dei sottoscrittori trattandosi di scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, sottoscritta con firme digitali non simultanee ai sensi della normativa vigente tra)

FRA

il **Comune di Santa Croce sull'Arno** con sede legale in Santa Croce sull'Arno (codice fiscale e partita IVA n. 00311960504), rappresentato dalla D.ssa ADRIANA VIALE, nata a il e domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore 3 "SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA", nominata con Decreto del Sindaco n. , autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n. ..../2023;

E

- ---- CHE interviene alla stipula del presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione medesima; di seguito denominata "Associazione";

**VISTO**

- il vigente Statuto del Comune di Santa Croce sull'Arno approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2020;

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" e in particolare:

- l'art. 2 che stabilisce che è riconosciuto "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- l'art. 5 c. 1 che individua le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitate in via esclusiva o principale dagli enti del Terzo Settore, come elencati nell'art. 4 dello stesso decreto;
- l'art. 55 c. 1 che stabilisce che - in attuazione del principio di sussidiarietà - gli Enti Locali nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5 dello stesso decreto assicurano "il coinvolgimento attivo degli

enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990”;

- l'art. 56 che stabilisce:
  - al comma 1 che gli Enti Locali possono sottoscrivere “con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
  - al comma 2 che le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il “rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; al comma 3 che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei “principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;
  - al comma 3 bis che le amministrazioni procedenti “pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazioni trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

### TUTTO CIO' PREMESSO SI DA' ATTO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.102/2023 si è provveduto ad approvare gli indirizzi per l'affidamento in convenzione di progetti per la realizzazione di interventi di supporto ai servizi afferenti all'u.o.3 segreteria generale – programmazione – anticorruzione e alla u.o. staff segreteria della sindaca e della giunta -cultura – comunicazione -sui del Comune di Santa Croce sull'Arno.
  - che con Determinazione del Dirigente n.430/2023 si è provveduto ad approvare uno schema di convenzione per la realizzazione di interventi di supporto ai servizi afferenti all'u.o.3 segreteria generale – programmazione - anticorruzione del Comune di Santa Croce sull'Arno ;
- che è ora intenzione delle parti stipulare apposita convenzione di regolazione dei rapporti ex art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017;

#### *Art. 1 - Richiami e premesse*

Le parti, come sopra costituite, ratificano e confermano la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### *Art. 2 – Finalità*

Gli interventi oggetto della presente convenzione hanno le seguenti finalità:

- promuovere e diffondere attività socialmente aggreganti ed inclusive che valorizzano la persona, migliorano la qualità della vita dell’individuo e di conseguenza della collettività;
- attivare un processo di conoscenza e dialogo tra i servizi del Comune e la comunità;
- favorire l’integrazione di anziani nel territorio nel quale vivono nonché lo scambio intergenerazionale, coinvolgendo adulti non professionalizzati;

#### *Art. 3 - Oggetto*

In adempimento del principio di sussidiarietà orizzontale e in applicazione dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Amministrazione Comunale si avvale dell’attività dell’Associazione

denominata \_\_\_\_\_, iscritta nell'apposito Registro \_\_\_\_\_ affidando alla stessa la gestione in favore di terzi delle seguenti attività:

- attività di gonfaloniere ogni qual volta l'Amministrazione partecipa in forma ufficiale a manifestazioni pubbliche, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, nell'interesse generale dei cittadini a veder rappresentata la propria comunità;
- distribuzione alla popolazione di locandine, volantini e altro materiale informativo di interesse generale dei cittadini sulle attività istituzionali promosse o organizzate dall'amministrazione comunale;

#### ***Art. 4 - Durata***

L'affidamento degli interventi oggetto della presente selezione è previsto per un triennio, ovvero per il periodo compreso tra il \_\_\_\_\_, con possibilità di prorogare gli interventi al termine di scadenza della presente convenzione nella misura strettamente necessaria ad indire una nuova selezione pubblica.

#### ***Art. 5 - Responsabili attuazione interventi***

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione affidataria sono: - Amministrazione Comunale - Paola Rossi - Ufficio Segreteria Segreteria Generale, - Organizzazione \_\_\_\_\_; .

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. L'Amministrazione Comunale in particolare si riserva di verificare l'andamento qualitativo e quantitativo degli interventi e i risultati del programma operativo sulla base di quanto indicato nel dettaglio nell'art. 7 del documento partecipato "*Indirizzi progettuali vincolanti*".

#### ***Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività***

Le attività oggetto della presente selezione dovranno essere svolte in conformità a quanto indicato nel dettaglio negli artt. 5 e 6 del documento partecipato "*Indirizzi progettuali vincolanti*".

Il soggetto affidatario garantisce la realizzazione degli interventi secondo quanto specificato nel Progetto di gestione presentato, avvalendosi dei propri volontari, dipendenti e collaboratori con specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati come meglio descritto nel successivo art. 7.

#### ***Art. 7 - Risorse umane***

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 si definisce "*volontario*" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.

In particolare:

- l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

L'Organizzazione/ Associazione impiega i propri operatori in rispondenza alle attività tecnico-organizzative richieste dagli interventi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Garantisce inoltre:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della presente selezione;
- il rispetto delle libertà e dignità personale e sociale dell'utente e delle sue convinzioni;
- il rispetto della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;
- la competenza specifica degli operatori per le attività oggetto della presente selezione;
- l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento;
- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale;
- la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta realizzazione degli interventi;

I volontari impegnati, fermo restando il rispetto delle linee progettuali condivise e l'obbligo della fattiva collaborazione, svolgono la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Si dà atto nello specifico tra le parti che per effetto della presente convenzione non si costituisce alcun rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale) tra i volontari, collaboratori o dipendenti dell'Organizzazione/ Associazione e il Comune, neanche a titolo precario o a tempo determinato. In particolare si precisa che eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi retribuiti dall'Organizzazione/ Associazione sono rese per conto dell'Organizzazione/ Associazione stessa, sulla base di un rapporto intercorrente unicamente con essa. Gli operatori assegnati alla realizzazione degli interventi dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità.

L'Organizzazione/ Associazione dovrà, inoltre, curare che i propri volontari e/o operatori:

- siano muniti di idoneo mezzo di riconoscimento;
- mantengano il segreto e la totale riservatezza di fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza (nel rispetto delle condizioni di cui al G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo in materia di protezione dei dati personali).

L'Organizzazione/ Associazione è responsabile del comportamento dei propri incaricati e delle inosservanze alle prescrizioni del presente articolo. L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere la sostituzione dei volontari e/o operatori che si dimostrino non idonei all'espletamento delle attività cui sono preposti o che non mantengano un comportamento corretto.

L'Organizzazione/ Associazione dovrà provvedervi entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, sospendendo nel frattempo gli incaricati dichiarati non idonei.

I volontari e/o operatori saranno tenuti nello specifico:

- ad attuare comportamenti/atteggiamenti flessibili qualora si presenti una emergenza;
- al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
- ad avere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri volontari e/o operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
- al rispetto della persona, nel suo insieme (tempi, abitudini ..);
- a garantire buone competenze relazionali con l'utenza;
- a portare idoneo cartellino di riconoscimento;
- ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lo svolgimento delle attività.

Fatto salvo quanto sopra indicato in merito alla richiesta di sostituzione degli operatori è in ogni caso facoltà del Dirigente competente chiedere l'allontanamento dal progetto dei volontari e/o operatori che durante lo svolgimento delle attività abbiano evidenziato negligenza o incapacità ad eseguire i compiti assegnati ovvero abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono al contesto ed alla particolare tipologia dell'utenza.

Ai fini dell'operatività degli interventi l'Organizzazione/ Associazione ha provveduto :

- a comunicare il numero e i nominativi dei volontari adibiti alla realizzazione degli interventi nonché degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica;
- a prendere atto e adeguarsi ai vincoli orari proposti, nel rispetto della propria autonomia organizzativa;
- a trasmettere l'elenco dei materiali/mezzi con cui il soggetto affidatario garantirà lo svolgimento degli interventi, se necessari e disponibili.

#### ***Art. 8 - Spese rimborsabili***

L'importo complessivo per la realizzazione del progetto per il periodo decorrente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, è pari a un contributo a titolo di rimborso spese corrispondente a totali Euro 1.500,00.

Tale cifra è onnicomprensiva delle voci di spesa relative a:

- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- oneri indiretti relativi alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione di regolazione dei rapporti;
- spese di funzionamento dell'Organizzazione/ Associazione, da rapportarsi sulla base dell'attività svolta a favore dell'Amministrazione Comunale per i presenti interventi;
- spese sostenute dall'Organizzazione/ Associazione per la formazione dei propri aderenti se connesse alla presente convenzione e di tutte le spese vive, in genere, che gli operatori impegnati nelle attività dovesse sostenere;
- coordinamento tecnico amministrativo dei volontari e/o operatori.

E' esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Possono essere rendicontate le spese sostenute dal volontario per lo svolgimento delle attività in oggetto e rimborsate dall'Organizzazione/Associazione.

I rimborsi per ciascun volontario non possono essere forfettari, né superare i limiti preventivamente stabiliti dall'Organizzazione/Associazione.

Le attività oggetto della presente convenzione si considerano ai sensi dell'art. 79 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 attività di natura non commerciale non soggette a regime IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1992.

Resto ferma la possibilità per l'Amministrazione Comunale di disporre l'incremento delle attività di cui in oggetto in una percentuale massima del 20%, calcolata sull'importo previsto quale contributo a titolo di rimborso spese, in relazione a eventuali modifiche del tenore della domanda attesa e/o per altre imprevedute variazioni organizzative nonché previsione che le attività oggetto della convenzione possano subire ridimensionamenti in relazione ad eventuali diverse scelte progettuali/gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### ***Art. 9 - Rendicontazione***

La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relativa agli interventi e alle spese sostenute nei termini e condizioni stabiliti nel precedente art. 8.

In particolare l'Organizzazione/Associazione affidataria è tenuta a produrre alla fine di ogni trimestre apposita rendicontazione delle spese articolata come segue:

- Rendicontazione tecnico-organizzativa, comprensiva di elenco giornaliero delle attività svolte e volontari partecipanti;
- Rendicontazione economica.

#### ***Art. 10 - Responsabilità***

L'Organizzazione/Associazione affidataria si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che può derivare al Comune di Santa Croce sull'Arno a terzi, cose o persone, per fatti connessi al progetto affidato. Sono da ritenersi a carico del soggetto affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio, compresi la copertura per gli eventuali infortuni. Il Comune di Santa Croce sull'Arno è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del progetto. A norma dell'art. 18 del D.Lgs n. 117/2017 il soggetto affidatario ha stipulato apposita polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattati della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_. Gli oneri della suddetta polizza sono, per la quota imputabile, interamente a carico dell'Amministrazione Comunale (ex art. 18 c. 3 del D. Lgs. n. 117/2017) che provvederà al rimborso del

premio previa presentazione della documentazione della spesa sostenuta al riguardo nel rendiconto generale del progetto.

***Art. 11 - Risoluzione***

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento degli impegni assunti dall'Organizzazione/Associazione. Inoltre l'Amministrazione Comunale può risolvere la presente convenzione:

- qualora l'Organizzazione/Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Organizzazione/Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Organizzazione/Associazione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta della comunicazione in forma scritta ad opera dell'Amministrazione Comunale.

***Art. 12 - Controversie***

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (art. 1337 e 1366 del Codice Civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione verrà esperito tra le stesse un tentativo di conciliazione.

***Art. 13 - Codice di Comportamento del Comune di Santa Croce sull'Arno***

L'Organizzazione/Associazione è tenuta a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi, per quanto compatibili, contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Santa Croce sull'Arno con Deliberazione del G.M. n. 289/2013. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Organizzazione/Associazione può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

***Art. 14 - Adempimenti in materia di sicurezza***

L'Organizzazione/Associazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii e del D.M. del 10/3/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" per quanto applicabili. L'Organizzazione/Associazione dovrà garantire ai propri volontari le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del soggetto affidatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto

dei progetti, gli operatori ne dovranno essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Si dà atto altresì che, in adempimento degli oneri di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.ii.mm. in materia di sicurezza:

- per la realizzazione degli interventi/attività attinenti ai progetti che si svolgeranno nei locali/luoghi nella giuridica disponibilità dell'Amministrazione Comunale si provvederà ad indire apposita riunione di coordinamento al fine di illustrare al soggetto affidatario gli elementi contenuti nel D.V.R. dell'Amministrazione Comunale (Documento di Valutazione dei Rischi) e al fine di fornire le dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, fermo restando l'obbligo di fornire le comunicazioni successive inerenti a eventuali modifiche che dovessero sopraggiungere. Il soggetto affidatario di contro s'impegna a informare e formare adeguatamente i propri volontari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di comunicare all'Amministrazione Comunale i rischi specifici derivanti dalla sua attività che dovessero essere introdotti nell'ambiente stesso;

#### ***Art. 15 - Trattamento dei dati personali***

Il Comune di Santa Croce sull'Arno informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. 2016/679, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

In conformità alla normativa vigente in materia il soggetto affidatario è designato quale "*responsabile esterno del trattamento dei dati personali*" per quanto necessario alla corretta esecuzione della presente convenzione risultando a tal fine soggetto a tutti gli obblighi, oneri, doveri e prerogative previsti dal G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.

In particolare il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di Responsabile del trattamento dei dati ed è a conoscenza che il trattamento dei dati per conto del Titolare avviene nel rispetto della vigente normativa nonché delle modalità e procedure comunicate, impartite ed accettate dallo stesso soggetto affidatario attraverso la compilazione, acquisizione e conservazione - agli atti - della relativa documentazione. Il soggetto affidatario - in qualità di Responsabile del Trattamento dati - in conformità a quanto previsto dai cc. 1 e 2 dell'art. 33 del G.D.P.R. 2016/679 si impegna a comunicare al Titolare del Trattamento dati eventuali violazioni dei dati personali ai fini dei relativi adempimenti.

#### ***Art. 16 - Disciplina di rinvio***

Per quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia integralmente al codice civile, alle leggi in materia e alla normativa richiamata in premessa.

Eventuali novelle legislative o regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

*Art. 17 - RegISTRAZIONI e spese contrattuali*

La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata, sarà registrata solo in caso d'uso, a spese del richiedente, ai sensi dell'art. 4, lett. b), della Tariffa Parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso" di cui al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". La presente convenzione risulta altresì esente dall'imposta di bollo se previsto dalla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

*Dott.ssa Adriana Viale*

ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE